

1.



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 91 del 07/06/2017**

**Istituzione della giornata pugliese del donatore di sangue**



**OGGETTO: "Istituzione della giornata pugliese del donatore di sangue"**

**RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

Il disegno di legge regionale di cui all'Allegato schema è finalizzato alla istituzione della "Giornata pugliese del donatore di sangue" nella giornata del 12 luglio, al fine di commemorare le vittime dell'incidente ferroviario verificatosi nella predetta data dell'anno 2016 tra Andria e Corato e riconoscere la grande sensibilità e solidarietà dimostrata dai cittadini pugliese in quell'occasione.

Forze dell'ordine, operatori sanitari, cittadini in quella giornata hanno dato il massimo contributo per cercare di alleviare l'immenso dolore che aveva travolto, oltre alle famiglie delle vittime, la Puglia intera.

Decine e decine di persone si sono messe in fila presso tutti i Servizi trasfusionali pugliesi per poter effettuare la donazione del sangue. Nelle sole giornate del 12 e 13 luglio 2016 furono raccolte complessivamente circa 4.000 sacche di sangue.

Pertanto, nel pieno rispetto del dolore dei familiari delle vittime, con il presente disegno di legge si intende istituire la "Giornata regionale del donatore di sangue", con l'obiettivo di ringraziare la grande solidarietà dimostrata dai cittadini pugliesi che, a vario titolo, hanno contribuito a prestare soccorso alle vittime, ai feriti e ai familiari e che, anche attraverso la donazione di sangue, hanno inteso testimoniare la propria profonda vicinanza.

I Presidenti delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, considerato l'alto valore dell'iniziativa, hanno, altresì, condiviso l'iniziativa, posticipando al 12 luglio la celebrazione della giornata mondiale del donatore di sangue, prevista per il 14 giugno di ogni anno.

Il Dirigente di Sezione  
(Giovanni Campobasso)



Il Direttore del Dipartimento  
(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



**Articolo 1**

**Istituzione della giornata pugliese del donatore di sangue**

1. E' istituita la Giornata pugliese del donatore di sangue a ricordo delle vittime dello scontro dei treni verificatosi il 12 luglio 2016 nonché a testimonianza della solidarietà pugliese che, tra le tante lodevoli azioni, ha determinato una significativa raccolta di unità di sangue presso tutti i Servizi trasfusionali pugliesi.
2. La celebrazione della "Giornata pugliese del donatore di sangue" ha luogo il 12 luglio di ogni anno.
3. In occasione della "Giornata pugliese del donatore di sangue" la Regione, pur confermando il dolore legato al tragico evento, promuove l'organizzazione di iniziative anche itineranti volte alla sensibilizzazione soprattutto dei giovani alla donazione del sangue.

**Articolo 2**

**Norma finanziaria**

Al finanziamento della spesa di cui all'articolo 1 della presente legge, per complessivi € 50.000,00, si provvede

- Per € 40.000,00 con imputazione sulla MISSIONE 13, PROGRAMMA 1, Titolo 1, capitolo 741090 "Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia";
  
- Per € 10.000,00 mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e di cassa, della MISSIONE 13, PROGRAMMA 1, Titolo 1, capitolo 741090 "Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia", e contestuale variazione in aumento, di pari importo, sempre in termini di competenza e cassa, della MISSIONE 13, PROGRAMMA 1, Titolo 1, capitolo 741107, CRA 61.06 "Spese per indennità di missione del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta".

**Art. 3**

**(Entrata in Vigore)**

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

